

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5531

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VASSALLO

Disposizioni sulla composizione e sull'elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Presentata l'11 ottobre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge disciplina la modalità di elezione in secondo grado degli organi delle province. Una scelta saggiamente adottata con recenti provvedimenti del Governo Monti e che il proponente ha da tempo avanzato, con i progetti di legge costituzionale atto Camera n. 2579, presentato il 2 luglio 2009, e atto Camera n. 4506, presentato il 13 luglio 2011.

È assolutamente necessario ora dare compiutezza al nuovo regime di elezione se non si vogliono assecondare le potenti pressioni che vorrebbero si tornasse indietro. Andare verso l'elezione di secondo grado è invece essenziale: è coerente con il nuovo profilo delle province e riduce non solo e non tanto i costi dei consigli, organismi oggi ipertrofici per lo più arena di dibattiti astratti, quanto quelli legati a

un ciclo elettorale vissuto come *test* politico nazionale.

Il disegno di legge atto Camera n. 5210, presentato a questo fine dal Governo, presenta tuttavia alcuni profili problematici che rischiano di rallentare o di bloccare il processo decisionale. La presente proposta di legge ricalca dunque il disegno di legge del Governo, ma se ne discosta per tre aspetti.

In primo luogo, prova a risolvere un'incongruenza rilevata anche dai relatori in sede di avvio dell'esame presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Appare infatti irragionevole che pochi comuni di minuscole dimensioni esprimano una rappresentanza nel consiglio provinciale di peso pari a quello di un comune di ampiezza metropolitana. Questo problema viene risolto prevedendo che

gli elettori siano distinti in sezioni elettorali in ragione della classe demografica del comune di appartenenza. La tabella che segue, costruita a puro titolo esemplificativo, riporta, per ciascuna delle province attualmente esistenti, il numero di comuni e di seggi assegnati a ciascuna sezione.

In secondo luogo, si perfeziona il sistema elettorale in modo da mantenere il modello maggioritario attualmente vigente a tutti i livelli di governo regionale e locale, il quale ha garantito stabilità e chiara imputazione delle responsabilità. In assenza di tale correttivo la rappresentanza in consiglio rischia di essere frantumata in una miriade di soggetti. Si noti che la riduzione della composizione numerica dei consigli non attenua, ma semmai accentua, i poteri di veto messi in capo a singoli consiglieri, espressione di molteplici minoranze, ove il presidente non possa contare su una maggioranza che lo sostiene. Con il sistema elettorale puramente proporzionale proposto dal Governo potrebbe facilmente darsi il caso contrario, di un presidente eletto a cui si oppone una coalizione largamente maggioritaria in consiglio.

In terzo luogo, si rivedono alcune norme recentemente approvate per impulso del Governo riguardo alla natura e alla composizione dell'organo di governo delle province. Come il Ministro Patroni Griffi ha affermato nel corso della sua recente audizione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, il decreto-legge cosiddetto « salva Italia » (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), aveva abolito le giunte e ricondotto la figura del presidente a una carica esercitata « nel tempo libero » ovvero in regime di cumulo di incarichi, perché aveva di fatto azzerato le funzioni delle province stesse. Successivamente, lo stesso Governo, con il decreto-legge cosiddetto « *spending review* », (decreto-legge

n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), ha tuttavia proposto all'articolo 17, comma 10, di riassegnare alle province funzioni in materia di pianificazione territoriale ambiente, pianificazione dei servizi di trasporto pubblico, autorizzazione e controllo del trasporto privato, costruzione e gestione delle strade provinciali, programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado. Risulta quindi incongruo che l'unico organo di impulso e indirizzo politico sia costituito da un presidente che opera « nel fine settimana » nel caso si tratti di un sindaco. Per il mandato di sindaco metropolitano, una figura titolare di responsabilità maggiori del Presidente di provincia, il decreto sulla « *spending review* » (articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012) prevede che esso sia svolto « a titolo esclusivamente onorifico », quindi nel tempo libero. Si tratta di una norma demagogica che va abrogata.

Il presentatore di questa proposta di legge è ben consapevole della necessità di operare tagli, anche consistenti, ai cosiddetti « costi della politica ». Se ne è fatto promotore con altre puntuali iniziative, tra cui ad esempio la proposta di legge atto Camera n. 5501 sulle indennità parlamentari o la proposta di legge costituzionale atto Camera n. 4915 per il superamento del bicameralismo paritario e la riduzione del numero dei parlamentari. Tuttavia, la scelta di privare le province, assottigliate nelle competenze ma ampliate nelle dimensioni, di organi effettivi di governo, non pare giustificabile sul piano istituzionale. Essa rischia di aumentare le inefficienze burocratiche, generando nuovi e diversi fenomeni di malcostume, verso i quali mancherebbe il controllo sociale diffuso dato dalla maggiore visibilità dei ruoli politici e dalla possibile sanzione elettorale.

TABELLA 1
Distribuzione dei seggi tra le sezioni elettorali.

	> 100.000 ab.		> 10.000 ab.		< 10.000 ab.		Totale seggi	
	Comun i	Seggi	Comun i	Seggi	Comun i	Seggi	Comun i	Seggi
Agrigento	0	0	12	14	31	6	43	20
Alessandria	0	0	7	11	183	9	190	20
Ancona	1	4	9	10	39	6	49	20
Arezzo	0	0	9	13	30	7	39	20
Ascoli Piceno	0	0	4	11	29	7	33	18
Asti	0	0	3	8	115	10	118	18
Avellino	0	0	7	6	112	14	119	20
Bari	1	6	34	17	6	1	41	24
Barletta-Andria-Trani	0	0	8	19	2	1	10	20
Belluno	0	0	2	5	67	13	69	18
Benevento	0	0	3	5	75	13	78	18
Bergamo	1	3	14	5	229	16	244	24
Biella	0	0	2	6	80	12	82	18
Bologna	1	9	20	10	39	5	60	24
Bolzano/Bozen	1	4	6	5	109	11	116	20
Brescia	1	4	32	9	173	11	206	24
Brindisi	0	0	14	18	6	2	20	20
Cagliari	1	6	8	7	62	7	71	20
Caltanissetta	0	0	7	15	15	3	22	18
Campobasso	0	0	2	7	82	11	84	18
Carbonia-Iglesias	0	0	3	10	20	8	23	18
Caserta	0	0	29	16	75	8	104	24
Catania	1	7	27	13	30	4	58	24
Catanzaro	0	0	2	9	78	11	80	20
Chieti	0	0	8	11	96	9	104	20
Como	0	0	6	6	156	14	162	20
Cosenza	0	0	16	12	139	12	155	24
Cremona	0	0	3	7	112	13	115	20
Crotone	0	0	4	11	23	7	27	18
Cuneo	0	0	9	8	241	12	250	20
Enna	0	0	5	9	15	9	20	18
Fermo	0	0	5	11	35	7	40	18
Ferrara	1	8	7	8	18	5	26	20
Firenze	1	9	24	13	19	2	44	24
Foggia	1	5	12	10	48	5	61	20
Forlì-Cesena	1	6	8	10	21	4	30	20
Frosinone	0	0	11	11	80	9	91	20
Genova	1	17	7	3	59	4	67	24
Gorizia	0	0	3	10	22	8	25	18
Grosseto	0	0	4	10	24	8	28	18
Imperia	0	0	5	12	62	6	67	18
Isernia	0	0	2	7	50	11	52	18
La Spezia	0	0	4	11	28	7	32	18
L'Aquila	0	0	4	10	104	10	108	20
Latina	1	4	13	13	19	3	33	20
Lecce	0	0	24	14	73	10	97	24
Lecco	0	0	6	7	84	13	90	20
Livorno	1	9	6	8	13	3	20	20
Lodi	0	0	4	7	57	11	61	18
Lucca	0	0	9	16	26	4	35	20
Macerata	0	0	11	13	46	7	57	20
Mantova	0	0	10	9	60	11	70	20
Massa-Carrara	0	0	4	14	13	4	17	18
Matera	0	0	5	10	26	8	31	18
Medio Campidano	0	0	2	5	26	13	28	18
Messina	1	7	7	5	100	8	108	20

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	> 100.000 ab.		> 10.000 ab.		< 10.000 ab.		Totale seggi	
	Comuni	Seggi	Comuni	Seggi	Comuni	Seggi	Comuni	Seggi
Milano	1	10	58	11	75	3	134	24
Modena	1	5	17	11	29	4	47	20
Monza e della Brianza	1	4	24	15	30	5	55	24
Napoli	2	8	61	14	29	2	92	24
Novara	1	6	7	6	80	9	88	20
Nuoro	0	0	3	7	49	11	52	18
Ogliastra	0	0	1	3	22	15	23	18
Olbia-Tempio	0	0	4	11	22	7	26	18
Oristano	0	0	2	5	86	13	88	18
Padova	1	6	22	9	81	9	104	24
Palermo	1	12	17	7	64	5	82	24
Parma	1	8	6	4	40	8	47	20
Pavia	0	0	6	8	184	12	190	20
Perugia	1	5	14	11	44	4	59	20
Pesaro e Urbino	0	0	4	10	56	10	60	20
Pescara	1	7	5	7	40	6	46	20
Piacenza	1	6	3	3	44	9	48	18
Pisa	0	0	13	15	26	5	39	20
Pistoia	0	0	8	13	14	5	22	18
Pordenone	0	0	10	12	41	8	51	20
Potenza	0	0	7	8	93	12	100	20
Prato	1	14	2	2	4	2	7	18
Ragusa	0	0	7	18	5	2	12	20
Ravenna	1	8	7	9	10	3	18	20
Reggio di Calabria	1	7	11	6	85	7	97	20
Reggio nell'Emilia	1	6	12	7	32	7	45	20
Rieti	0	0	2	7	71	11	73	18
Rimini	1	9	6	7	20	4	27	20
Roma	1	16	40	7	80	1	121	24
Rovigo	0	0	7	10	43	8	50	18
Salerno	1	3	25	13	132	8	158	24
Sassari	1	8	4	5	61	7	66	20
Savona	0	0	8	10	61	8	69	18
Siena	0	0	5	9	31	9	36	18
Siracusa	1	6	11	12	9	2	21	20
Sondrio	0	0	2	3	76	15	78	18
Taranto	1	7	15	11	13	2	29	20
Teramo	0	0	8	11	39	9	47	20
Terni	1	9	3	4	29	5	33	18
Torino	1	10	32	8	282	6	315	24
Trapani	0	0	12	17	12	3	24	20
Trento	1	4	4	4	212	12	217	20
Treviso	0	0	27	14	68	10	95	24
Trieste	1	16	1	1	4	1	6	18
Udine	0	0	8	7	128	13	136	20
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	0	0	1	5	73	13	74	18
Varese	0	0	20	13	121	11	141	24
Venezia	1	8	25	13	18	3	44	24
Verbano-Cusio-Ossola	0	0	3	7	74	11	77	18
Vercelli	0	0	2	6	84	12	86	18
Verona	1	7	20	9	77	8	98	24
Vibo Valentia	0	0	1	4	49	14	50	18
Vicenza	1	3	21	11	99	10	121	24
Viterbo	0	0	5	8	55	12	60	20

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Composizione del consiglio provinciale, fissazione della data della votazione e convocazione dei comizi elettorali).

1. Il comma 2 dell'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

b) da 20 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

c) da 18 membri nelle altre province ».

2. La composizione del Consiglio metropolitano è disciplinata dal comma 2 dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti il consiglio metropolitano è composto da 28 membri.

3. L'elezione del consiglio provinciale si svolge di domenica, dalle ore 8 alle ore 20, in uno o più uffici elettorali di sezione costituiti presso locali ubicati nel territorio del comune capoluogo di provincia, messi a disposizione dall'amministrazione provinciale. In caso di più capoluoghi di provincia, i locali sono ubicati nel capoluogo sede dell'ufficio centrale di cui all'articolo 4.

4. L'elezione del consiglio provinciale non può svolgersi nella stessa domenica

del turno annuale ordinario di elezioni comunali.

5. La data di svolgimento dell'elezione di cui al comma 4 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali, agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge, nonché alla trasmissione del provvedimento di convocazione dei comizi ai sindaci per la sua pubblicazione nell'albo pretorio entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

ART. 2.

(Costituzione delle sezioni elettorali).

1. Nell'ambito di ciascuna provincia sono costituite distinte sezioni elettorali a cui afferiscono, in qualità di elettori, rispettivamente:

a) i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

b) i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti;

c) i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

2. I seggi sono ripartiti tra le sezioni elettorali in proporzione alla popolazione residente nel complesso dei comuni afferenti a ciascuna di esse, con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

ART. 3.

(Elettorato attivo e formazione delle liste sezionali. Liste dei candidati).

1. Sono elettori per l'elezione del consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, fatte salve, da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo, sia l'ammissione al voto di coloro che acquistano l'elettorato

attivo prima della data della votazione, sia la cancellazione di coloro che perdono l'elettorato attivo.

2. Le liste degli elettori di ogni sezione sono compilate in ordine alfabetico, senza distinzione tra uomini e donne, entro il decimo giorno antecedente la data della votazione a cura della prefettura-ufficio territoriale del Governo e indicano per ogni iscritto:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) la carica ricoperta e il comune della provincia presso il quale esercita il mandato elettivo.

3. Possono candidarsi ed essere eletti alle elezioni provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della sezione elettorale al momento della presentazione delle liste e della proclamazione.

4. La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati all'elezione del consiglio provinciale, da presentare all'ufficio centrale di cui all'articolo 4 dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la votazione, deve essere sottoscritta:

a) da non meno di cinque e da non più di dieci elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle sezioni elettorali con un numero di elettori inferiore a trecento al quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione;

b) da non meno di dieci e da non più di venti elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle sezioni elettorali con popolazione fino a 700.000 abitanti, con esclusione di quelle di cui alla lettera a);

c) da non meno di venti e da non più di trenta elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle sezioni elettorali con popolazione superiore a 700.000 abitanti.

5. Con la lista dei candidati al consiglio provinciale devono essere anche presentati il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della provincia. Le liste presentate in diverse sezioni elettorali della stessa provincia collegate al mede-

simo candidato alla carica di presidente si intendono tra loro collegate. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata a una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale per ciascuna sezione elettorale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere aumentato di tre unità e non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere nella sezione. Devono essere compresi in ciascuna lista, nel rispetto del principio di pari opportunità, candidati di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità, da dichiarare a cura dei sottoscrittori al momento della presentazione della lista stessa.

6. Il manifesto recante le liste dei candidati è pubblicato entro il quinto giorno antecedente la data della votazione nell'albo pretorio della provincia e dei comuni della provincia stessa e deve essere affisso nella sala della votazione.

7. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si osservano, ove applicabili, gli articoli 32 e 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la commissione elettorale mandamentale con l'ufficio centrale di cui all'articolo 4 della presente legge.

ART. 4.

(Ufficio centrale e ufficio elettorale di sezione. Compensi ai componenti degli uffici elettorali e altre spese).

1. Il tribunale del capoluogo di provincia o, in mancanza, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo si costituisce in ufficio centrale, con l'intervento di tre magistrati, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. In caso di più capoluoghi di provincia sedi di tribunale, si costituisce in ufficio centrale il tribunale del capoluogo avente maggiore popolazione in base ai ri-

sultati dell'ultimo censimento ufficiale. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

2. L'ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

3. Il presidente è designato, in base all'albo previsto dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dal presidente della corte d'appello competente per territorio tra i magistrati, gli avvocati e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, se necessario, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, i notai e i giudici di pace e i cittadini che, a giudizio del presidente, sono idonei all'ufficio, esclusi i soggetti appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché i sindaci e i consiglieri comunali della provincia.

4. L'enumerazione delle categorie indicate nel comma 3, tranne quella dei magistrati, non implica alcun ordine di precedenza al fine della designazione.

5. Gli scrutatori sono nominati, in base all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, dalla commissione elettorale comunale del comune capoluogo di provincia secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della medesima legge n. 95 del 1989, e successive modificazioni, con esclusione dei soggetti appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché dei sindaci e dei consiglieri comunali della provincia. In caso di più capoluoghi di provincia, gli scrutatori sono nominati dalla commissione elettorale comunale del capoluogo sede dell'ufficio centrale di cui al comma 1.

6. Il segretario dell'ufficio elettorale di sezione è nominato dal presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, tra gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia.

7. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni provinciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 17, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono poste a carico della provincia. Non si applica l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62. Gli adempimenti organizzativi sono espletati dal comune capoluogo di cui all'articolo 1, comma 2, il quale è tenuto ad anticipare anche le relative spese, che sono rimborsate dalla provincia in base a un documentato rendiconto da presentare entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. Il personale del comune capoluogo di cui al citato articolo 1, comma 2, addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato a prestare lavoro straordinario entro il limite massimo complessivo di centoventi ore per ciascun ufficio elettorale di sezione, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

8. I compensi spettanti al presidente, agli scrutatori e al segretario dell'ufficio elettorale di sezione sono stabiliti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni. I compensi di cui al presente comma costituiscono rimborso di spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o a imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

9. I compensi spettanti al presidente, ai componenti e al segretario dell'ufficio centrale sono stabiliti ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

10. Gli importi dei compensi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo sono rivalutati con le procedure e nei termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

ART. 5.

(Espressione del voto, proclamazione degli eletti e verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale).

1. I presidenti della provincia e i consigli provinciali sono eletti con voto di-

retto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, segnando il contrassegno della lista a lui collegata. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia prescelto, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Nel caso di espressione di due preferenze, pena l'annullamento della seconda preferenza, almeno una deve riguardare un candidato di cui all'articolo 3, comma 5, quarto periodo, ovvero la seconda preferenza deve riguardare un candidato di sesso diverso da quello cui è destinata la prima preferenza.

3. Le schede di votazione sono fornite a cura della prefettura-ufficio territoriale del Governo con le caratteristiche essenziali stabilite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

4. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa nella rispettiva sezione elettorale.

5. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere provinciale è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dal candidato stesso in tutte le sezioni della provincia.

6. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che

ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

7. Si procede quindi al computo di seggi complessivamente spettanti a ciascuna serie di liste collegate al medesimo candidato a presidente.

8. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato alla serie di liste circoscrizionali che ottiene il maggior numero di seggi. In caso di parità di seggi, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di seggi e di voti, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuare la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.

9. Se la serie di liste collegate al candidato a presidente della provincia risultato eletto ha ottenuto, ai sensi dei commi precedenti, meno del cinquantacinque per cento dei seggi, vengono ad essa assegnati un numero di ulteriori seggi sufficiente al raggiungimento di tale soglia. I seggi ulteriori così assegnati sono ripartiti tra le liste sezionali tra loro collegate in proporzione alla popolazione residente nel complesso dei comuni afferenti a ciascuna sezione, con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Dopo avere assegnato tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato presidente risultato eletto, si procede quindi nuovamente al riparto dei soli seggi rimasti disponibili in ciascuna sezione tra le altre liste, con il metodo di cui al comma 6.

10. Sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

11. Qualora tra gli eletti non sia compreso nessun candidato di cui all'articolo 3, comma 5, quarto periodo, un seggio è comunque attribuito a uno di tali candidati. In tal caso, viene proclamato eletto il candidato di cui al citato articolo 3, comma 5, quarto periodo, che ha riportato la maggiore cifra individuale nell'ambito di

una lista che ha ottenuto almeno un seggio, in luogo del candidato della stessa lista avente la minore cifra individuale utile per l'elezione. In caso di parità di cifra individuale tra candidati di cui al medesimo articolo 3, comma 5, quarto periodo, di diverse liste, è proclamato eletto il più anziano di età.

12. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, dopo aver provveduto a effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio delle schede.

13. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto in tre esemplari: il primo è trasmesso all'ufficio centrale insieme con gli atti ad esso allegati; il secondo è inviato alla prefettura-ufficio territoriale del Governo; il terzo è fatto pervenire all'amministrazione provinciale.

14. L'ufficio centrale, appena in possesso dei verbali delle operazioni di tutti gli uffici elettorali di sezione della provincia, con l'assistenza del segretario e alla presenza dei rappresentanti delle liste dei candidati:

a) determina la cifra elettorale dei singoli candidati alla carica di presidente della provincia e delle liste di sezione a ciascuno di essi collegate in modo che a ogni lista siano attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di presidente ad essa collegato;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ogni lista;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni ai sensi dei commi 6, 7 e 8.

15. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale viene redatto un apposito verbale in tre esemplari: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali e con i plichi ricevuti

dagli uffici elettorali di sezione, è inviato alla prefettura-ufficio territoriale del Governo; il terzo è depositato nella cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale, ove gli elettori della provincia hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

16. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per qualunque causa sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale.

ART. 6.

(Organi di governo).

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta e il presidente. Sono organi della città metropolitana il consiglio, la giunta e il sindaco metropolitano.

2. La lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente:

« *b)* non superiore a 3 per le province a cui sono assegnati 18 consiglieri; non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 40 consiglieri; non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri ».

3. La composizione della giunta metropolitana è disciplinata dalla lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, come modificata dal comma 2 del presente articolo. Per le città metropolitane a cui sono assegnati 28 consiglieri il numero dei componenti della giunta non è superiore a 6.

ART. 7.

(Compatibilità tra cariche).

1. La carica di consigliere provinciale è compatibile con le cariche di sindaco e di consigliere comunale.

2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali permangono nella carica anche in caso di perdita della carica di sindaco o di consigliere comunale.

ART. 8.

(Norme applicabili, abrogazioni e modifiche di norme).

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, comprese le disposizioni penali del capo IX del titolo II del medesimo testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati:

a) la legge 8 marzo 1951, n. 122;

b) gli articoli 74 e 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

c) le disposizioni di legge nelle quali si fa riferimento al sistema di elezione diretta dei consiglieri provinciali e del presidente della provincia;

d) il comma 10 dell'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: « e provinciali » sono soppresse.

4. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Consiglio provinciale è composto da non più di ventiquattro membri eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia »;

b) il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Il Presidente della Provincia è eletto dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16 »;

c) il comma 20 è sostituito dal seguente:

« 20. Al rinnovo degli organi provinciali in scadenza a partire dall'anno 2012 si applica la legge dello Stato di cui al comma 16 ».

ART. 9.










(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere a carico dello Stato per le spese di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, si provvede mediante l'utilizzo del « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum* », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione « Fondi da ripartire » del programma « Fondi da assegnare ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TABELLA A
(Articolo 5, comma 3)

Modello della parte interna della scheda di votazione
per l'elezione del consiglio provinciale

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center;">  <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center;">  <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center;">  <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p> </div> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center;">  <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center;">  <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center;">  <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p> </div> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="text-align: center;">  <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="text-align: center;">  <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="text-align: center;">  <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p> </div> </div>	

NOTA BENE. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, sono utilizzate per la stampa dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia e dei contrassegni delle liste ad essi collegate e possono contenere ciascuna tre spazi per un numero complessivo di nove.

Quando i contrassegni da inserire siano da dieci a dodici, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui gli spazi siano più di dodici, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia e il contrassegno della lista collegata con ciascuno di essi sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra verso destra.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere nuovamente piegata, in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B
(Articolo 5, comma 3)

Modello della parte esterna della scheda di votazione
per l'elezione del consiglio provinciale

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

di
(comunicare il nome proprio)

.....
(nome della circoscrizione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

Bollo della sezione

PAGINA BIANCA

€ 2,00



16PDL0065200